



COMUNE DI LAZZATE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI E ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.del

Art. 1 - Principi e finalità

Il Comune, coerentemente con il principio della sussidiarietà e con i propri principi statutari, riconosce nel volontariato e nell'associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio.

Il Comune sostiene e valorizza le forme associative secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o negli interessi generali dello stesso e del Comune.

Art. 2 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 L. 241/1990 e ssmm, la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere da parte del Comune, nei limiti delle proprie risorse e disponibilità, a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, sportiva, ambientale o di promozione del territorio.

Art. 3 - Natura degli interventi

L'intervento dell'ente può articolarsi in forma di:

1. SOVVENZIONI, quando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata con altri soggetti;
2. CONTRIBUTI; quando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
3. VANTAGGI ECONOMICI, quando siano riferiti all'erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita o agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

CONCESSIONE, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 4 - Beneficiari

Possono ricevere i contributi ed i vantaggi di cui al presente regolamento Enti o Associazioni iscritte nell'elenco delle Associazioni tenuto dal Comune che hanno sede e/o operano nel territorio del Comune in ragione di loro attività ed iniziative idonee a favorire, in un'ottica di sussidiarietà: lo sviluppo sociale, culturale, artistico, storico, ricreativo, sportivo o ambientale della comunità locale. La concessione di contributi potrà tener in particolare considerazione gli enti pubblici e privati e le associazioni il cui statuto preveda, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni stessi.

Sono esclusi dall'elenco e dai benefici del presente regolamento i partiti politici e i soggetti partecipanti alle competizioni elettorali con proprie liste

Sono ritenute ammissibili domande di enti e associazioni che possiedono uno dei seguenti requisiti:

- sede nel Comune di Lazzate da almeno due anni o, in alternativa
- attività svolta in maniera significativa da almeno due anni nel territorio comunale.

Art. 5 - Tipologia d'interventi

Gli interventi del Comune possono essere rivolti al sostegno di iniziative di cui sia riconosciuto il valore pubblico o di sostegno dell'attività complessiva dell'ente e consistono in sovvenzioni, contributi economici o in benefici e agevolazioni di varia natura quali la messa a disposizione gratuita di strutture e/o beni di proprietà comunale o il supporto organizzativo alle iniziative.

SOVVENZIONI

Art. 6 - Collaborazione tramite convenzione

Qualora tra l'Amministrazione Comunale ed un soggetto terzo vi sia un coinvolgimento più stretto sin dalla fase progettuale, per la realizzazione di iniziative attinenti alle finalità istituzionali ed ai programmi dell'ente, l'Amministrazione può assumere direttamente impegni ed oneri per l'iniziativa o l'attività. Nell'atto amministrativo verranno indicati gli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale e dal soggetto terzo coinvolto.

Il Comune, in casi specifici e per particolari tipologie di interventi di carattere innovativo e sperimentale, può utilizzare il convenzionamento diretto con i soggetti del terzo settore, e dovrà procedere all'adozione di un provvedimento amministrativo, motivando le ragioni dell'intervento e della scelta del soggetto.

Salva la disciplina contenuta nel D.Lgs 33/2013 ed il rispetto degli obblighi di trasparenza gli elementi essenziali della convenzione tipo, che dovrà essere allegata al provvedimento, sono i seguenti:

- a) una premessa dedicata all'attività condotta dalle parti dell'accordo;
- b) la descrizione precisa delle obbligazioni delle parti;
- c) la durata, le disposizioni dirette a garantire le condizioni necessarie a svolgere le attività oggetto della convenzione e di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità delle attività;
- d) le eventuali coperture assicurative;
- e) le eventuali indicazioni dell'ipotesi di recesso e di risoluzione di diritto del rapporto;
- f) la disciplina sul trattamento dei dati personali (sia relativi ai dati della convenzione sia relativi ai dati da trattare nell'ambito dell'esecuzione del servizio);
- g) la disciplina sulla registrazione;

L'ammissibilità a contributo dell'iniziativa, come la eventuale modalità di attuazione, sono decise, nel merito, dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.

CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 7 - Contributi

Per quanto riguarda i contributi economici l'ammontare è stabilito, nel limite degli stanziamenti di bilancio, nel provvedimento di assegnazione in relazione alla finalità, al carattere e alla rilevanza collettiva dell'iniziativa rispetto all'attività istituzionale dell'ente, fino alla concorrenza massima del 50% della spesa prevista, solo a fronte di situazioni di particolare rilevanza, debitamente motivate e comunque coerenti con gli strumenti di programmazione finanziaria, potrà essere disposta la concessione di contributi in misura percentuale superiore.

Criteri per la definizione della priorità ed entità del contributo o vantaggio economico:

- storicità dell'associazione (anni di fondazione) **(fino a 20 punti)**
- numero fruitori diretti delle attività; **(fino a 10 punti)**
- rilevanza sociale per la comunità; **(fino a 10 punti)**
- gestione delle strutture/impianti comunali **(fino a 50 punti)**
- collaborazioni con iniziative istituzionali; **(fino a 15 punti)**
- collaborazioni con iniziative di particolare rilevanza (eventi con ricaduta turistica.); **(fino a 15 punti)**
- costi per gli utilizzatori **(fino a 10 punti)**
- carattere innovativo delle proposte; **(fino a 5 punti)**
- capacità di reperire forme di autofinanziamento e utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative; **(fino a 15 punti)**
- affidabilità, puntualità e diligenza nelle rendicontazioni e nell'utilizzo dei beni della comunità in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con l'Amministrazione Comunale. **(fino a 30 punti)**

Art. 8 - Modalità per la richiesta e l'erogazione dei contributi

A) Contributi per la realizzazione di attività di collaborazione con l'Amministrazione Comunale

In base alla programmazione annuale e alle specifiche risorse allocate nel bilancio di previsione annualmente l'Amministrazione Comunale potrà, pubblicando apposito avviso, procedere alla individuazione delle iniziative ed attività che le Associazioni intendono svolgere sul territorio.

Entro i tempi stabiliti dal bando potranno essere presentate le richieste di contributo. Entro i trenta giorni successivi verrà adottato il provvedimento dirigenziale di assegnazione dei contributi.

B) Richiesta di contributi una tantum per il finanziamento di attività proposte dalle associazioni e ritenute di interesse dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale può, compatibilmente con le risorse di bilancio stanziare contributi per attività ed iniziative di interesse pubblico promosse dalle associazioni e comunque inerenti attività e progetti che si ritengano motivatamente funzionali e riconducibili agli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione Comunale.

La richiesta dovrà essere corredata da elementi dai quali risultino scopi, finalità, tempi e modalità di realizzazione nonché le necessarie informazioni di natura economica finanziaria (compresi i costi da sostenere per l'utilizzo di strumenti, beni e servizi). In particolare dovrà essere indicata con precisione la presenza e l'entità di altre forme di finanziamento delle iniziative, di provenienza

pubblica (stato, regione, provincia) o privata (sponsorizzazioni, erogazioni, donazioni), per permettere una valutazione equilibrata.

La concessione di contributi o vantaggi economici a sostegno dell'attività è subordinata alla descrizione di un progetto o, per attività più complesse, di apposita convenzione tra Comune ed ente/associazione approvata dalla Giunta Comunale, che indichi le attività che il beneficiario si impegna a svolgere a fronte del contributo o vantaggio economico concesso.

L'erogazione dei contributi è subordinata dall'effettiva realizzazione dell'iniziativa/attività. Entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa/attività dovrà essere presentata una relazione consuntiva dettagliata dell'attività realizzata, dei risultati raggiunti, delle spese e delle entrate, accompagnata dalla richiesta di liquidazione, secondo la modulistica resa disponibile.

In particolare in nessun caso:

1. Il contributo non potrà eccedere la somma necessaria per realizzare l'iniziativa e l'attività ammessa a finanziamento, detratte le entrate;
2. Il contributo rimarrà inalterato a fronte di una spesa effettiva superiore al preventivo presentato.

Il soggetto beneficiario che non presenta rendicontazione delle spese sostenute entro 4 mesi dalla realizzazione dell'attività per la quale era stato chiesto il contributo, si intende rinunciatario al contributo stesso.

L'erogazione del contributo è disposta in un'unica soluzione.

VANTAGGI ECONOMICI

Art. 9 – Vantaggi economici

Il contributo di cui all'art. 7 potrà essere concesso, sempre nei limiti previsti dallo stesso, anche sotto forma di prestazioni di servizi o utilizzo di strutture comunali.

L'utilizzo di strutture di proprietà comunale sarà considerato alla stregua di corresponsione di contributo di importo pari a quello stabilito, per l'uso delle strutture, con apposito atto di Giunta Comunale, che annualmente determina le tariffe.

Art. 10 – Premi e rappresentanza

La concessione dei finanziamenti e benefici previsti dal presente regolamento non è ostativa alla concessione di premi ed omaggi quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore economico, disposta su specifica autorizzazione del funzionario responsabile sentito l'Assessore competente, in occasione di mostre, rassegne, manifestazioni culturali, sportive, celebrative, turistiche, o con altri fini sociali.